



F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Napoli, Jovene, 2023, pp. 209*

Il manuale di Fabrizia Covino prende spunto dalla più recente giurisprudenza costituzionale sulla trasmissione del cognome ai figli per compiere un'approfondita analisi relativa all'attuale conformazione della famiglia nel quadro ordinamentale. Ancor prima, però, l'attenzione è rivolta all'individuo ed a due diritti fondamentali a questo ascrivibili: il diritto all'identità personale ed il diritto al nome.

Non si tratta di un mero commento alla decisione della Corte costituzionale n. 131 del 2022, anzi: il volume ripercorre i passi fondamentali di un percorso evolutivo che abbraccia diritto, consuetudini, coscienza sociale e, non da ultimo, rapporti tra poteri dello Stato.

Prova ne è il fatto che le argomentazioni poste a fondamento del *dictum* della Consulta costituiscono il nucleo principale (*rectius*, uno dei nuclei principali) della ricerca, all'esito della ricostruzione delle situazioni giuridico-soggettive rilevanti in quella sede.

Segnatamente, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU - l'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine da essi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Il *fil rouge* è la persona, quale “*essere unico e irripetibile*”, per citare Modugno (F. MODUGNO, *I “nuovi” diritti*, Torino, Giappichelli, 1995), nella sua dimensione personale e familiare.

Come si è anticipato, vengono in rilievo il diritto al nome - quale “*elemento che individua la persona nella sua specificità e la distingue da tutte le altre*” (p. 3) - e quello all'identità personale: due situazioni, soprattutto la seconda, dai confini a dir poco malleabili ed incerti, soprattutto in virtù “*delle scarse, quando non assenti, norme di riferimento*” (p. 34).

Incertezza che, tuttavia, se da un lato è ben evidenziata dalla stessa Autrice, dall'altro sfuma enormemente con il prosieguo della trattazione: il lavoro, anche avvalendosi dell'elaborazione dottrinale e degli approdi giurisprudenziali sul punto, fa sì che difficilmente possano residuare

* Contributo sottoposto a peer review.

dubbi in capo al lettore circa l'attuale consistenza, oltretutto rilevanza ordinamentale, del diritto al nome e, soprattutto, all'identità personale.

Qual è il connettivo che consente di passare dai richiamati diritti alla famiglia? La risposta non può che essere nel dato costituzionale, e in particolare nell'art. 2 Cost., ove si riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo - tra i quali possono ormai certamente annoverarsi il diritto al nome ed il diritto all'identità personale - "*sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*". Sotto tale profilo, è di tutta evidenza la posizione preminente che può e deve essere chiamata a rivestire la formazione sociale per eccellenza, *id est* la famiglia.

Famiglia che, benché eterna, non è però immutabile. Il lavoro, pertanto, non si esime dall'analizzare nel dettaglio il processo evolutivo del *genus* famiglia, sia sotto la lente degli interventi legislativi, sia in relazione al progressivo incidere della giurisprudenza costituzionale (senza tacere della giurisprudenza sovranazionale) (pp. 65-110).

È opinione dello scrivente che la parola chiave emergente dall'analisi del volume in commento sia 'bilanciamento': i diritti ed i correlati interessi afferenti alla sfera personale dell'individuo, oltretutto quelli specificamente rilevanti in ambito familiare, possono confliggere tra loro, indi per cui si rende indefettibile un attento bilanciamento, talvolta persino sacrificando un singolo diritto sull'altare della tutela di tutti gli altri diritti incompatibili col primo.

D'altronde, quella di matrice costituzionale è una tutela sistemica: in tal senso, è ormai risalente l'affermazione del giudice delle leggi per cui non esistono diritti tiranni (a titolo esemplificativo, si ricorda la sentenza della Corte costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85, che, nel "caso Ilva", rinvenne la *ratio* della disciplina censurata nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute, da cui deriva il diritto ad un ambiente salubre, ed il diritto al lavoro, da cui deriva l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali).

Anzi, talvolta il conflitto non è solo tra diritti tra loro potenzialmente confliggenti, ma anche tra diritti individuali ed interessi di portata generale: emblematico, in tale prospettiva, il riferimento all'insegnamento della Corte costituzionale, che, pur nel riconoscere e tutelare il diritto al nome, "*tiene altresì a precisare quanto sia importante preservare le esigenze pubbliche sottese alla disciplina giuridica del nome*", però specificando che "*l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile sia soddisfatto anche ove venga rettificato un atto riconosciuto come non veritiero*" (Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13).

Ancora, la necessità di un bilanciamento è valorizzata anche dalla Corte di Strasburgo quanto al rapporto tra diritto al nome e regolare tenuta dei pubblici registri, ad esempio nell'ipotesi di mutamento del cognome dopo che sia stato contratto matrimonio (Corte EDU, 24 ottobre 1996, n. 22500/93, *Guillot c. Francia*).

In maniera ancor più emblematica - e rinviando al lavoro in commento per ulteriori esempi di ricerca, e non di rado di effettivo rinvenimento, per via normativa o giurisprudenziale, di delicati punti di equilibrio tra situazioni astrattamente antitetico - si ricorda che finanche la definizione di famiglia accolta dalla Carta costituzionale costituisce il frutto di un compromesso. Questa, difatti, volontariamente non aderisce ad una concezione giusnaturalistica, né tantomeno rinvia ad un diritto prestatuale o extrastatale. Trattasi di una scelta che non ha mancato di sollevare

critiche in dottrina, ma che, secondo l'Autrice, costituisce il frutto “*di un bilanciamento delicato tra tutela dei diritti dei singoli componenti e interesse della comunità familiare*” (p. 77).

Proprio l'intreccio tra la tutela della famiglia e la garanzia dell'individuo con i suoi diritti e la sua specificità, a parere di chi scrive, viene ben riassunto nei seguenti termini: “*dall'analisi delle disposizioni costituzionali, e dalla loro attuazione, si perviene così a delineare il temperamento tra la tutela dell'individualità della persona e la conservazione della compagine familiare, mantenendo l'unità dei vari elementi senza annichilire le differenze, aprendo alla coesione senza creare omologazione*” (pp. 4-5).

Come anticipato, i bilanciamenti tra i vari soggetti che compongono la famiglia e l'istituzione medesima emergono con chiarezza nei primi due capitoli del lavoro, rispettivamente dedicati all'inquadramento costituzionale (anche tenendo conto degli influssi di matrice sovranazionale) dei diritti al nome e all'identità personale del soggetto l'uno, della famiglia e di tutto ciò che vi ruota attorno l'altro.

Proprio il secondo capitolo mette in evidenza, a sommo parere di chi scrive, il paradosso della famiglia: innata, ma al contempo figlia della storia. Ecco che il volume non manca di descrivere puntualmente il processo evolutivo che ha riguardato l'ambito familiare, tale per cui può oggi parlarsi di famiglie, piuttosto che di famiglia, stante il riconoscimento legislativo (che ha talvolta seguito quello già avvenuto in sede pretoria) di formazioni ulteriori - *ex plurimis* le unioni civili e le convivenze *more uxorio* - rispetto alla ‘famiglia tradizionale’.

Ma non si sottovaluti neppure un altro aspetto: anche continuando a prendere ad esempio il modello di famiglia fondata sul matrimonio cui fa riferimento l'art. 29 Cost., pur nei confini di questa il processo evolutivo - sia legislativo che giurisprudenziale - ha assunto un carattere a dir poco dirompente, soprattutto per far sì che quell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi cui fa riferimento il dato costituzionale assumesse i connotati dell'effettività e della riscontrabilità empirica, piuttosto che rimanere lettera morta.

Dulcis in fundo, dal generale al particolare: forse la questione afferente alla giurisprudenza della Corte costituzionale sulla trasmissione del cognome nei confronti della prole potrebbe apparire una questione “bagatellare”, di poco conto, eppure l'Autrice dimostra la fallacia di una simile conclusione, almeno sotto una duplice prospettiva.

Il terzo capitolo, infatti, mostra anzitutto come la decisione del giudice delle leggi non abbia costituito una statuizione imprevista o imprevedibile. In senso uguale e contrario, essa rappresenta il punto d'approdo di quella metamorfosi sociale, politica e giurisprudenziale che ben era stata posta in risalto nei precedenti capitoli.

Prova ne è il fatto che alcuno, presumibilmente, si sognerebbe di contestare la ragionevolezza intrinseca dell'esito cui è giunta la Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 27 aprile 2022: le perplessità (se non addirittura le critiche) dei commentatori si sono tendenzialmente innestate solo sul secondo profilo attenzionato nel capitolo in analisi, vale a dire il rapporto tra la Consulta e il Legislatore.

Ecco che il discorso si amplia inevitabilmente, e diviene, nell'opinione di chi scrive, ancor più affascinante. La lente è ancora quella del bilanciamento e della ricerca di un punto di equilibrio, tuttavia stavolta non si disquisisce di situazioni giuridico-soggettive, ma di poteri dello Stato.

Sotto tale profilo, l'Autrice si concentra dunque su taluni profili di sicuro rilievo, quali la giurisprudenza costituzionale in punto di rime obbligate, i limiti alla facoltà del legislatore di permanere nel proprio stato d'inerzia, il progressivo abbandono dell'atteggiamento di *self restraint* che la medesima Consulta si era autoimposta, fino a toccare profili ancor più particolari, come quello concernente la peculiare tecnica dell'autorimessione.

Ad ogni modo, se il delicato rapporto tra Corte costituzionale e Parlamento è certamente in sicuro divenire, quanto alla non automatica trasmissione del patronimico può dirsi, gergalmente, che “quel che è fatto è fatto”, perciò saranno altri i terreni su cui potrà stabilizzarsi il rapporto tra i poteri dello Stato di cui si discute. Allora, quanto al terreno che interessa all'odierna trattazione, quali sono le prospettive *de iure condendo*?

Anche sul punto, l'analisi conclusiva è esaustiva: si richiamano, in particolare, talune proposte di legge degli ultimi anni che non sono mai sfociate effettivamente in riforme normative, oltre agli spunti di diritto comparato.

E non si tratta di una mera ciliegina sulla torta, tesa a completare un minuzioso lavoro di analisi e ricostruzione: con ogni probabilità trattasi di fattori che ingenereranno nel lettore la ragionevole convinzione che l'inerzia del legislatore, se pure rappresentava a suo tempo il frutto di una scelta consapevole, oggi non può più giustificarsi. Pertanto, quand'anche volesse ritenersi sussistente uno sconfinamento della Corte costituzionale dai propri poteri, oggi quell'inerzia pare assurgere a fattore legittimante *ex post* un intervento che non poteva più rinviarsi, quale che ne fosse la fonte.

E, chissà che non si tratti di suggestione, ma, nonostante l'analisi sempre imparziale ed i toni mai enfatici, pare di percepire l'assoluta soddisfazione dell'Autrice nell'accogliere una decisione della Corte costituzionale che, scardinando quella automatica trasmissione del patronimico come “regola secolare accolta universalmente”, e tuttavia non più attuale, costituisce l'ultimo (ad oggi) tassello di un cammino più che trentennale della Consulta “per giungere ad una chiara enunciazione della regola del cognome come strumento di valorizzazione dell'identità della persona, senza per questo disperdere l'unità della famiglia” (p. 119).

Una soddisfazione che, sia consentito, non si può non condividere, soprattutto ove si analizzi non partitamente il *dictum* del giudice delle leggi, ma, al contrario, lo si inquadri in quel cammino cui l'Autrice stessa fa riferimento. Un cammino che aveva già portato, *ex plurimis*, a definire (sent. n. 61 del 2006) il patronimico un retaggio di una concezione patriarcale, e non più attuale, della famiglia, fino a dichiarare (dieci anni più tardi, a fronte del perdurante silenzio del legislatore) l'illegittimità costituzionale dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo in presenza di una differente volontà dei genitori. Eppure, se l'attribuzione del matronimico costituiva allora ancora un'eccezione, necessitante un'espressa manifestazione di volontà in tal senso, oggi la Consulta sottolinea a chiare lettere come la pari dignità sociale, ancor prima dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, rappresenti la regola, e non l'eccezione.

Giuseppe Vallefucio